



# CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INSIDER DEALING

## INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
2. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE RILEVANTI .....	5
2.1 <i>Obblighi di comunicazione</i> .....	5
2.2 <i>Operazioni su strumenti finanziari collegati derivati</i> .....	5
2.3 <i>Modalità di comunicazione alla Società</i> .....	5
2.4 <i>Informativa al mercato</i> .....	5
3. CLOSE PERIODS .....	6
5. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE .....	6
6. REGISTRO DELLE PERSONE RILEVANTI .....	7
7. VALIDITÀ ED APPLICAZIONE DEL CODICE .....	7
8. ENTRATA IN VIGORE .....	7

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DA PERSONE RILEVANTI SU STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ.**

#### **PREMESSA**

In conformità all'articolo 114, comma 7 del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il "TUF") e del Titolo VII, Capo II, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche (di seguito, "Regolamento Emittenti"), la Società istituisce il seguente codice di comportamento (il "Codice") al fine di disciplinare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari della Astaldi S.p.A. (di seguito, "Astaldi" e/o "Società") effettuate da "*persone rilevanti*" e dalle "*persone strettamente legate alle persone rilevanti*", come di seguito meglio definite.

Il presente Codice intende disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Società cui sono tenuti gli amministratori ed i sindaci, nonché ogni altro dirigente che abbia regolare accesso alle informazioni privilegiate (come definite nel seguito) e che detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, ove pongano in essere operazioni sulle azioni quotate della Società e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, al di fuori delle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 184, 185, 187 bis e 187 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, "TUIF") in tema di abuso di *informazioni privilegiate* e manipolazione del mercato (o "*Market Abuse*").

I soggetti identificati come persone rilevanti ai fini del presente Codice sono tenuti, oltre all'osservanza dei generali doveri di lealtà, correttezza e buona fede, a conoscere il Codice, ivi incluse le eventuali modifiche allo stesso di volta in volta apportate, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze, nonché ad attenersi scrupolosamente ai precetti ivi contenuti. La Società si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza effettiva del Codice da parte dei soggetti interessati e a vigilare sulla sua osservanza, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere ed intervenendo, se del caso, con idonee azioni correttive.

#### **1. DEFINIZIONI**

1.1 Oltre ai termini definiti nel TUF e nel Regolamento Emittenti, i termini di seguito elencati avranno, ai fini del Codice, il seguente significato:

- (a) "***close period***": indica uno qualsiasi dei periodi indicati al successivo articolo 3;
- (b) "***informazione privilegiata***": indica un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti

strumenti finanziari oppure uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;

- (c) **“operazione”**: indica l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.
- (d) **“persona rilevante”**: indica
  - (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale Italia, il Direttore Generale Estero, il Direttore Generale Amministrazione e Finanza della Società ed il Vice Direttore Generale Amministrazione e Finanza;
  - (ii) i Direttori Centrali ed i Direttori Delegati;
  - (iii) qualsiasi altro soggetto di volta in volta individuato come *persona rilevante*, con riferimento alla relativa area di appartenenza, dai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), i quali ne danno tempestivamente comunicazione al soggetto preposto, come di seguito definito, ai fini dell’inclusione nel registro di cui al successivo articolo 6;
- (e) **“persone strettamente legate alle persone rilevanti”**: indica, con riferimento a ciascuna *persona rilevante*;
  - e.1) il coniuge non legalmente separato, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
  - e.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui una *persona rilevante* o una delle persone indicate nella lettera e.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - e.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da una *persona rilevante* o da una delle persone indicate alla lettera e.1);
  - e.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una *persona rilevante* o di una delle persone indicate nella lettera e.1);
  - e.5) i trust costituiti a beneficio di una *persona rilevante* o di una delle persone indicate alla lettera e.1).
- (f) **“soggetto preposto all’attuazione del Codice”**: indica il Responsabile del Servizio Legale ed Affari Societari di cui al successivo articolo 5;
- (g) **“strumenti finanziari”** indica:
  - (i) le azioni quotate emesse dalla Società;
  - (ii) gli strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, come definiti all’art. 152 sexies del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1.2 Eventuali modifiche od integrazioni all'elenco di cui alla lettera (d) saranno specificamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## 2. OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE RILEVANTI

### 2.1 *Obblighi di comunicazione*

Le *persone rilevanti* come definite all'articolo 1.1, lettera (d) comunicano al *soggetto preposto all'attuazione del Codice* le *operazioni* compiute da loro stessi - anche per interposta persona - e dalle persone loro strettamente legate, il cui importo complessivo raggiunga e/o superi i **5.000 Euro**.

La comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, **entro tre giorni di borsa aperta** successivi a quello di esecuzione o, in caso di computo cumulativo dell'ammontare delle operazioni, a quello di conclusione dell'*operazione* che ha determinato il raggiungimento e/o superamento della soglia ivi indicata.

### 2.2 *Operazioni su strumenti finanziari collegati derivati*

Per gli *strumenti finanziari* collegati derivati, il controvalore nozionale, ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 2.1, è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

### 2.3 *Modalità di comunicazione alla Società*

2.3.1. Le *persone rilevanti* adempiono agli obblighi di comunicazione disposti dall'articolo 2.1 mediante la compilazione e l'invio al *soggetto preposto all'attuazione del Codice*, a mezzo e-mail (Segreteria.societaria@astaldi.com), fax (n° 06/41766732) o altro strumento idoneo a garantirne la conservazione su supporto duraturo e che presenti sufficienti garanzie di riservatezza, di un'apposita comunicazione contenente i dati riportati negli schemi di cui all'Allegato A.

2.3.2. La *persona rilevante* è tenuta ad anticipare, anche telefonicamente, l'invio della relativa comunicazione e ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del soggetto preposto all'attuazione del Codice.

### 2.4 *Informativa al mercato*

2.4.1. Il *soggetto preposto all'attuazione del Codice* provvede a rendere note al mercato, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa al riguardo, le *operazioni* compiute da ciascuna *persona rilevante*, il cui ammontare, singolarmente o cumulativamente, raggiunga e/o superi l'importo complessivo di Euro 5.000.

### 3. CLOSE PERIODS

3.1 Durante ciascun *close period* le *persone rilevanti* hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare *operazioni*.

Ai fini del Codice, sono considerati *close periods*:

- (a) il periodo di 30 giorni che precede la comunicazione al pubblico dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato, del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale;
- (b) il periodo di 15 giorni che precede la comunicazione al pubblico dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni trimestrali; e
- (c) il periodo di 15 giorni che precede l'emissione del primo comunicato *price sensitive* relativo ad un'offerta pubblica d'acquisto effettuata dalla Società o sugli strumenti finanziari della Società, ad una fusione, scissione o acquisizione di cui sia parte la Società ovvero a qualsiasi altra *operazione* straordinaria idonea ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari della Società.

3.2 È espressamente riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di modificare od integrare la durata dei *close periods* o di stabilirne ulteriori, anche con riferimento specifico a singole categorie di soggetti identificati come *persone rilevanti* ai sensi del Codice. La Società provvederà a dare debita evidenza di qualsiasi modifica od integrazione dell'elenco di cui al precedente paragrafo 3.1 mediante apposito avviso pubblicato sulla *Intranet* aziendale, nonché tramite invio ai soggetti destinatari delle modifiche di comunicazione *ad hoc* a mezzo e-mail aziendale.

### 4. ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2.1 le *operazioni*:

- (a) il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell'anno;
- (b) effettuate tra la *persona rilevante* e le *persone strettamente legate alla persona rilevante*;
- (c) effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

### 5. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE

5.1 Il Responsabile del Servizio Legale ed Affari Societari è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni richieste ai sensi del precedente articolo 2.1.

5.2 Il soggetto preposto provvede a fornire chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione stabiliti dal Codice ed a monitorarne l'applicazione, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche che possano essere richieste da norme

di legge o regolamentari o ritenute opportune sulla base della migliore prassi nazionale e internazionale.

- 5.3 Il monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Codice è realizzato dal Responsabile della Funzione di Controllo Interno, al quale il *soggetto preposto all'attuazione del Codice* comunica, su richiesta, le informazioni trasmesse ai sensi del precedente articolo 2.4.
- 5.4. Per lo svolgimento delle mansioni di cui sopra, il *soggetto preposto all'attuazione del Codice* si avvale della struttura del Servizio Legale ed affari Societari o di eventuali consulenti esterni.

## **6. REGISTRO DELLE PERSONE RILEVANTI**

- 6.1 Il *soggetto preposto all'attuazione del Codice* tiene e conserva costantemente aggiornato un registro delle *persone rilevanti* che costituisce parte integrante e sostanziale del Codice (Allegato B).

Nel registro delle *persone rilevanti* sono riportati:

- (a) l'elenco dei soggetti identificati come *persone rilevanti*, comprensivo dei seguenti dati:
- nome, cognome e codice fiscale del soggetto;
  - data e luogo di nascita;
  - domicilio per la carica;
  - qualifica o incarico ricoperto;
  - area di appartenenza;
  - persona segnalante (con riferimento alle persone rilevanti di cui all'articolo 1.1, lettera (d), sub (iii))
  - data di inserimento nel registro;
- (b) i dati relativi alle *operazioni* rilevanti ai sensi del precedente articolo 2.1.

## **7. VALIDITÀ ED APPLICAZIONE DEL CODICE**

- 7.1 Le disposizioni del Codice hanno natura contrattuale. La loro violazione potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

## **8. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2006.